

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

ALLEGATO M

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare
(art. 25 – *duodecies* D.lgs. 231/01)**

INDICE

M.1_ Reati di cui all'art. 25 - *duodecies* del D.lgs. 231/01

M.2_ Aree a rischio

M.3_ Principi generali di comportamento

M.1_ Reati di cui all'art. 25 – *duodecies* del D.lgs. 231/01.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Per comprendere il reato presupposto di cui trattasi è necessario fare riferimento alla fattispecie-base, di cui all'art. 22, comma 12, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il quale punisce *“il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato”*.

L'art.1, co. 1, lettera b) del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n.109, ha introdotto il comma 12-bis, il quale individua tre circostanze aggravanti (ad effetto speciale) rispetto alla fattispecie-base sopra riportata, con possibilità di aumentare le pene già previste da un terzo alla metà, nei seguenti casi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice Penale.

Dunque la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'art.25 - *duodecies* del Decreto, potrà ricorrere solo quando il reato commesso dal datore di lavoro venga concretamente realizzato integrando almeno una delle circostanze aggravanti succitate (non così invece qualora il datore di lavoro realizzi esclusivamente la fattispecie-base).

Il reato risulta, infine, integrato non solo dall'assunzione del lavoratore, e pertanto dalla stipulazione del contratto di lavoro, ma anche dall'occupazione data al lavoratore, ovvero dal fargli svolgere attività lavorativa. Per la più recente giurisprudenza di legittimità, che tiene conto ed elabora anche i precedenti “apparentemente” difformi, “la norma penale in esame punisce sia chi procede all'assunzione della manodopera in situazione di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro Paese, sia chi tale manodopera, comunque, occupi alle sue dipendenze giovandosi dell'assunzione personalmente non effettuata”. Ne risulta che la violazione ha natura (eventualmente) permanente.

Con riferimento alla commissione dei delitti di cui agli artt. 12 commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* D. Lgs. 286/98 trovano applicazione sia la sanzione pecuniaria, da quattrocento a mille quote, sia quelle interdittive, ex art. 9 comma 2 D. Lgs. 231/01, per una durata non inferiore ad un anno.

La norma incriminatrice di cui all'art. 12 comma 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione, promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente allorché:

- a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nello stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

- c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Il comma 3 *bis* prevede un aggravio di pena per il caso in cui ricorrano due o più delle ipotesi di cui alle lettere dalla a) alla e).

Il comma 3 *ter* dispone un aggravio sanzionatorio allorché i fatti sopra esposti:

- a) siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 comma 5 D. Lgs. 286/98 si applicano all'ente la sanzione pecuniaria, da cento a duecento quote, nonché le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 D. Lgs. 231/01 per una durata non inferiore ad un anno.

La disposizione del T.U. immigrazione anzidetta sanziona, fuori dalle fattispecie disciplinate dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'articolo *de quo*, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del T.U.

La pena è aggravata qualora il fatto sia commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguardi la presenza di cinque o più persone.

M.2_ Aree a rischio

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare nell'ambito della struttura organizzativa di CCBRA, delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state individuate le attività sensibili e i protocolli specifici di comportamento e di controllo.

Area a rischio n. 1 Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, servizi e lavori

Si rimanda a quanto descritto nella parte speciale C ("Reati Societari") e dalla Parte speciale E ("Ricettazione, Riciclaggio nonché Autoriciclaggio"), con riferimento alle medesime "attività sensibili".

Ad integrazione di quanto disciplinato nelle Parti Speciali C ed E, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- è verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità contributiva della controparte tramite l'acquisizione, da parte della stazione appaltante presso INPS/INAIL, della documentazione prevista dalla legge;
- è prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

Area a rischio n. 2 Assunzione e gestione del personale dipendente

Si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale A ("Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della Giustizia") e alla parte speciale C ("Reati Societari"), con riferimento alla medesima "attività sensibile".

Ad integrazione di quanto disciplinato nelle Parti Speciali A e C, le procedure e le prassi vigenti devono garantire il rispetto dei seguenti protocolli specifici di comportamento e di controllo:

- prevedere la richiesta sistematica del permesso di soggiorno in fase di assunzione per i soggetti extracomunitari;
- predisporre uno scadenziario per il monitoraggio dei permessi di soggiorno in scadenza.

M.3_ I principi generali di comportamento

Coerentemente con i principi del Codice Etico, è assolutamente fatto divieto di:

- Assumere personale extracomunitario senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto;
- Utilizzare fornitori che si servono di lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno, anche allo scopo di ottenere riduzione nei prezzi del servizio;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.